ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4846 del 13/10/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOLEDAN S.R.L. con sede legale in Comune di San Mauro Pascoli, Via A. Grandi n. 8/10. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di suole e fondi (suole a fondo zero e monoblocchi) per il settore calzaturiero sito nel Comune di San Mauro Pascoli, Via A. Grandi n. 8/10
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4995 del 13/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno tredici OTTOBRE 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOLEDAN S.R.L. con sede legale in Comune di San Mauro Pascoli, Via A. Grandi n. 8/10. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di suole e fondi (suole a fondo zero e monoblocchi) per il settore calzaturiero sito nel Comune di San Mauro Pascoli, Via A. Grandi n. 8/10

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- *che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;*
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 "A*pprovazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali**:**

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i. Parte Quinta;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L.26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di San Mauro Pascoli in data 13/12/2019, integrata in data 13/01/2020 acquisita ai Prot. Com.li 18835 e 421 e da Arpae al PG/2020/104794 del 21/07/2020, da **SOLEDAN S.R.L.** nella persona di Celli Corrado in qualità di legale rappresentante, con sede legale in Comune di San Mauro Pascoli Via A. Grandi n. 8/10, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di suole e fondi (suole a fondo zero e monoblocchi) per il settore calzaturiero sito nel Comune di San Mauro Pascoli, Via A. Grandi n. 8/10, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 31/07/2020 con Nota Prot. Com.le 10421, acquisita da Arpae al PG/2020/110890, formulata dal SUAP del Comune di San Mauro Pascoli ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Visto che in data 27/08/2020 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 11494 e da Arpae ai PG/2020/123105-123185;

Atteso che in merito alla documentazione prodotta relativamente all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 10574 del 04/08/2020, acquisita da Arpae al PG/2020/112409, il Responsabile SUAP del Comune di San Mauro Pascoli ha comunicato quanto segue: "*In relazione alla dichiarazione presentata in data 19/12/2019 al prot. 18835 ed integrata in data 13/01/2020 al prot. 421 dalla ditta in oggetto e riferita all'impatto acustico al fine del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, SI PRENDE ATTO della VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO, riferita all'attività di produzione e lavorazione di suole e fondi sita in via Grandi 8/10 a San Mauro Pascoli, ove il tecnico competente attesta che allo stato l'attività "rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissioni previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di San Mauro Pascoli in assenza di misure di contenimento acustico e/o particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora", per tanto si esprime PARERE FAVOREVOLE quanto all'IMPATTO ACUSTICO*";

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- Rapporto istruttorio acquisito in data 12/10/2020.

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **SOLEDAN S.R.L.** che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di San Mauro Pascoli;

Dato atto che il presente atto sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dalla data di rilascio del presente provvedimento:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 458 del 18/10/2012 Prot. n. 98789/12, così come modificata con atto n. 533 del 26/11/2012 Prot. n. 109983/12, rilasciata, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena a SOLEDAN srl;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di adottare,** ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, **l'Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **SOLEDAN S.R.L.** (C.F./P.IVA 01427990401) nella persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di San Mauro Pascoli Via A. Grandi n. 8/10, **per lo stabilimento di produzione di suole e fondi (suole a fondo zero e monoblocchi) per il settore calzaturiero, sito nel Comune di San Mauro Pascoli, Via A. Grandi n. 8/10**

2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i..

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di San Mauro Pascoli e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di disporre la revoca del titolo abilitativo vigente indicato in premessa.

9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di San Mauro Pascoli per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di San Mauro Pascoli per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Mariagrazia Cacciaguerra

ALLEGATO A

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base della autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 458 del 18/10/2012 Prot. n. 98789/12, così come modificata con atto n. 533 del 26/11/2012 Prot. n. 109983/12, rilasciata, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena.

Con l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto viene richiesto quanto di seguito riportato:

- nuova emissione E7 "Manovia finissaggio – manovia fondo zero e macchine fresatrici" derivante dalla captazione e aspirazione delle polveri prodotte nelle fasi di lavorazione delle suole/fondi (ugualizzatura/timbratura o cardatura/carteggiatura, fresatura); tali operazioni hanno carattere continuo (8 h/giorno), l'emissione sarà dotata di filtro a maniche con pressostato differenziale;
- modifica della emissione esistente E2 "Incollaggio, finissaggio e applicazione cere liquide" che viene rinominata E2 "Finissaggio e applicazione cere liquide" in quanto non saranno più svolte operazioni di incollaggio, senza modifiche alle caratteristiche della emissione stessa (portata, durata, altezza) riportate nella documentazione agli atti e quindi nella precedente autorizzazione n. 458 del 18/10/2012 Prot. n. 98789/12, così come modificata con atto n. 533 del 26/11/2012 Prot. n. 109983/12;
- spostamento della emissione esistente E3 "Coloratura ed essiccazione naturale", senza modifiche alle caratteristiche della emissione stessa (portata, durata, altezza) riportate nella documentazione agli atti e quindi nella precedente autorizzazione n. 458 del 18/10/2012 Prot. n. 98789/12, così come modificata con atto n. 533 del 26/11/2012 Prot. n. 109983/12;
- spostamento della emissione esistente E4 "Incollaggio guardolo": tutte le operazioni di incollaggio saranno svolte negli impianti collegati a questa emissione, comprese quelle precedentemente svolte negli impianti collegati alla emissione E2. Rispetto alle caratteristiche della emissione stessa (portata, durata, altezza) riportate nella documentazione agli atti e quindi nella precedente autorizzazione n. 458 del 18/10/2012 Prot. n. 98789/12, così come modificata con atto n. 533 del 26/11/2012 Prot. n. 109983/12, si rileva la modifica della altezza del camino (5,5 m, precedentemente 7 m);
- variazione dei consumi di materie prime (in aumento per alcune tipologie e in riduzione per altre) ed utilizzo di alcuni nuovi prodotti sempre facenti parte delle tipologie precedentemente utilizzate;

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento e rinnovo all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere la relazione tecnica istruttoria al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99, dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546 e tenuto conto delle procedure organizzative definite con il Servizio Territoriale di Arpae, in quanto relativamente alla emissioni oggetto di modifica i riferimenti normativi e regolamentari, nonché le condizioni prescritte per attività similari, definiscono in modo esaustivo i parametri tecnici e le prescrizioni da assumere nell'autorizzazione senza la necessità di particolari approfondimenti istruttori.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto altresì non

necessario richiedere una valutazione al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, riguardo alle modifiche richieste dalla Ditta, ha espresso le seguenti valutazioni:

- nuova emissione E7 "Manovia finissaggio – manovia fondo zero e macchine fresatrici" - trattasi di attività del tutto analoga a quella da cui ha origine l'emissione già autorizzata E1, pertanto si ritiene di applicare le medesime condizioni: 10 mg/Nmc per il parametro "Polveri", monitoraggio periodico annuale sostituito dalla annotazione su apposito registro vidimato delle ispezioni mensili effettuate all'impianto di abbattimento, come previsto dalla DGR 960/99 punto 8.1. (filtro a maniche dotato di pressostato differenziale, con pulizia automatica ad aria compressa). Dovrà essere comunicata la data di messa in esercizio e dovranno essere effettuati i tre monitoraggi di messa a regime;
- emissione modificata E2 "Finissaggio e applicazione cere liquide" - preso atto che non saranno più svolte operazioni di incollaggio, evidenziato che in ogni caso i prodotti utilizzati per il finissaggio contengono solventi, si ritiene di confermare le condizioni riportate nella precedente autorizzazione n. 458 del 18/10/2012 Prot. n. 98789/12, così come modificata con atto n. 533 del 26/11/2012 Prot. n. 109983/12;
- emissione modificata E3 "Coloratura ed essiccazione naturale" - preso atto dello solo spostamento, si confermano le condizioni riportate nella precedente autorizzazione n. 458 del 18/10/2012 Prot. n. 98789/12, così come modificata con atto n. 533 del 26/11/2012 Prot. n. 109983/12;
- emissione modificata E4 "Incollaggio guardolo" - preso atto dello spostamento e del fatto che tutte le operazioni di incollaggio saranno svolte negli impianti collegati a questa emissione, si confermano le condizioni riportate nella precedente autorizzazione n. 458 del 18/10/2012 Prot. n. 98789/12, così come modificata con atto n. 533 del 26/11/2012 Prot. n. 109983/12, ad eccezione del valore di altezza del camino che viene aggiornato a 5,5 m;
- per le altre emissioni non soggette a modifica si confermano le valutazioni, condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 458 del 18/10/2012 Prot. n. 98789/12, così come modificata con atto n. 533 del 26/11/2012 Prot. n. 109983/12, rilasciata, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena.

Il Comune di San Mauro Pascoli, coinvolto all'interno del procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire, entro il termine per la conclusione del procedimento, alcun parere relativamente all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle valutazioni del responsabile dell'endo-procedimento succitate, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 458 del 18/10/2012 Prot. n. 98789/12, così come modificata con atto n. 533 del 26/11/2012 Prot. n. 109983/12, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., del Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena, e dalla documentazione allegata all'istanza di rilascio della presente AUA presentata al SUAP del Comune di San Mauro Pascoli in data 19/12/2019 prot. n. 11835, e successive integrazioni.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA <u>NON SOGGETTE</u> ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

 EMISSIONE E5 – CALDAIA RISCALDAMENTO LOCALI (150 kW, a metano)

EMISSIONE E6 – CALDAIA RISCALDAMENTO LOCALI (175 kW, a metano)
relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dalla attività di produzione di suole e fondi (suole a fondo zero e monoblocchi) per il settore calzaturiero sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE E1 – MANOVIA FINISSAGGIO – MANOVIA FONDO ZERO E MACCHINE FRESATRICI – MACCHINE PER LAVORAZIONI PARTICOLARI, MODELLERIA E UGUALIZZATURA
Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	32.000	Nmc/h
Altezza minima	7,5	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc

EMISSIONE E2 – FINISSAGGIO E APPLICAZIONE CERE LIQUIDE

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	5,5	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

EMISSIONE E3 – COLORATURA E ESSICCAZIONE NATURALE
Impianto di abbattimento: filtro a pannelli

Portata massima	5.800	Nmc/h
Altezza minima	5,5	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. E4 – INCOLLAGGIO GUARDOLO

Portata massima	5.000	Nmc/h
Altezza minima	5,5	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

EMISSIONE E7 – MANOVIA FINISSAGGIO – MANOVIA FONDO ZERO E MACCHINE FRESATRICI – MACCHINE PER LAVORAZIONI PARTICOLARI, MODELLERIA E UGUALIZZATURA

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011"*, disponibile sul sito https://www.arpae.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.

3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione E7** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.

4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: *aoofc@cert.arpa.emr.it*), e al Comune di San Mauro Pascoli la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione E7**, con un anticipo di almeno 15 giorni.

5. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.

6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **nuova emissione E7** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: *aoofc@cert.arpa.emr.it*), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.

7. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E2, E3 e E4** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.

8. Relativamente alle **emissioni E1 e E7** la Ditta è tenuta al rispetto del valore limite di emissione per l'inquinante "Polveri" sopraindicato ed è altresì esentata dall'effettuazione dei monitoraggi periodici annuali, che sono sostituiti dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie

nell'impianto di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotati sul registro di cui al successivo **punto 9**. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.

9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime e ai monitoraggi periodici annuali. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate agli impianti di abbattimento delle emissioni E1 e E7, come richiesto al precedente **punto 8**.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.